



N.109 del 27-10-2015

Comune di GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: Fissazione del periodo di stagionalità' (periodo di maggior afflusso turistico) per l'anno 2016 e precisazioni sulle comunicazioni dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive.

L'anno duemilaquindici il mese di ottobre il giorno ventisette alle ore 13:00 nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Signori:

PASCUZZI DOMENICO	SINDACO	P
LISOTTI CRISTIAN	ASSESSORE	P
BASTIANELLI SABRINA	ASSESSORE	P
BIAGIONI ROSSANA	ASSESSORE	P
GIROLOMONI MARILA	ASSESSORE	P

(P = Presente; A= Assente)

presenti N. 5

Assume la presidenza il Sig. Pascuzzi Domenico.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. RICCI SANDRO, anche con funzioni di verbalizzante.

Sono presenti, invitati, i Sigg.:

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vista la proposta presentata dall'Assessore Sabrina Bastanelli in data 26/10/2015;

Visto l'art.29 comma 1 della Legge Regionale 17/05/1999, n.10 che recita: “E’ attribuita ai Comuni l’individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior afflusso turistico [...] L’individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti”;

Visto il comma 4 dell’art.62 della Legge Regionale 10 novembre 2009, n.27 che stabilisce che i comuni determinano le condizioni per l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi;

Visto l’art.9 del Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n.5 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)” che stabilisce che il periodo di esercizio delle attività di somministrazione stagionali non può essere inferiore a un mese né superiore a sette mesi nell’arco di ciascun anno solare;

Visto l’art.16 della L.R. 9/2006 che detta disposizioni in ordine ai periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive;

Ritenuto di ricondurre il periodo durante il quale i pubblici esercizi a carattere stagionale possono tenere aperta la loro attività al periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) fissato con il presente atto;

Visto il punto 5) della Delibera di Giunta n.56 del 19/12/1998 con il quale si stabilisce all’ultimo inciso che “Le autorizzazioni sanitarie a carattere stagionale sono valide per il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico)”;

Vista l’ordinanza n.53 del 20/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si stabiliscono gli orari delle attività economiche, determinandoli anche in base al periodo di stagionalità (periodo di maggiore afflusso turistico) stabilito con appositi atti;

Vista la Delibera di Giunta n.96 del 07/10/2014 con la quale si stabiliva, il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) per la stagione 2015, individuandolo **da sabato_28 marzo 2015 a domenica 18 ottobre 2015;**

Considerato che nel 2016 la Pasqua (data alla quale corrisponde normalmente l’inizio del flusso turistico stagionale) cadrà il 27 marzo;

Considerato che nel Comune di Gabicce Mare la stagionalità, ossia il periodo turistico, inizia in corrispondenza del periodo pasquale e termina poco dopo la fine di settembre;

Ritenuto quindi di fissare i sette mesi massimi previsti dall’art.9 del Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n.5, scegliendo un periodo continuativo che va dal 19 marzo (week end della settimana che precede la pasqua) al 19 ottobre 2016;

Ritenuto di dover precisare alcune modalità applicative rispetto agli artt. 16 della L.R. 9/2006;

Vista la nota inviata alle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, in data 07/10/2015 prot. n.17641;

Considerato che a seguito della nota della suddetta non sono pervenute osservazioni;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n.267/00;

SI PROPONE

1) di stabilire che il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) del Comune di Gabicce Mare per l’anno 2016 **va dal 19 marzo al 19 ottobre 2016;**

2) di stabilire che i pubblici esercizi (ossia le attività di cui all'art.86 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, ivi compresi gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le strutture ricettive), aventi carattere stagionale, possono esercitare la propria attività durante il periodo stabilito al punto 1), fatto salvo il rispetto della normativa di settore vigente, se diversa;

3) di stabilire che le autorizzazioni sanitarie / notifiche di inizio attività per settore alimentare che riportano la dicitura "a carattere stagionale" sono valide per il periodo indicato al punto 1);

4) di stabilire, a precisazione di quanto disposto dall'art.16 della L.R. 9/2006, che:

a) il titolare/gestore di attività ricettive stagionali deve ogni anno individuare il periodo di esercizio della sua attività scegliendolo all'interno del periodo di stagionalità fissato al punto 1), ricordando che, ai sensi del comma 3 dell'art.16 della L.R. 9/2006, il periodo di apertura delle strutture ricettive stagionali non può avere durata inferiore a tre mesi consecutivi all'anno.

b) la scelta del periodo di esercizio dell'attività (periodo di apertura) viene fatta dal titolare/gestore dell'attività ricettiva stagionali tramite la comunicazione dei prezzi, che deve essere obbligatoriamente effettuata ai sensi dell'art.40 della L.R. 9/2006 o con comunicazione a parte;

c) nel caso in cui il periodo di esercizio dell'attività non venga indicato nella comunicazione dei prezzi si presume che il periodo di apertura della struttura ricettiva stagionale sia quello per periodo di maggior afflusso turistico (periodo di stagionalità) fissato dal presente atto;

d) le attività ricettive possono comunicare i periodi di chiusura superiori agli otto giorni (comma 5 dell'art.16 della L.R. 9/2006) sia nella comunicazione dei prezzi, sia con comunicazione a parte;

5) di dare atto che, il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Si chiede la I.E. della presente delibera.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a) **Responsabile Servizio interessato PRIOLI GIOVANNA**

in data 26-10-2015, Favorevole

b) **Responsabile di Ragioneria MAGNANI NAZARIO,**

in data 26-10-2015, Visto;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA

per consentire gli adempimenti successivi

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.